

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 3860

IN DATA 21-11-2007

Oggetto: Approvazione del Piano di Risanamento acustico presentato dalla Chemical S.p.A. per il complesso IPPC ubicato in via Abate Bertone 10 nel Comune di Cavaglià.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco, in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, oggi, addì.....

Tenuto conto che:

- in data 28/05/2007, Ns. prot. n. 27527 la Società Chemical S.p.A., in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale emanata da questa Amministrazione con la Determinazione Dirigenziale n. 3797 del 05/10/2005, modificata con la Determinazione Dirigenziale n. 4836 del 19/12/2005, ha presentato a questi Uffici un Piano di Risanamento Acustico per il proprio complesso IPPC ubicato in via Abate Bertone, 10 nel Comune di Cavaglià.
- Questa Amministrazione, con nota del 11/07/2007, Ns. prot. n. 36016, ha provveduto a comunicare, in adempimento a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 59/2005, che gli interventi in progetto erano da ritenersi quale modifica non sostanziale del complesso IPPC in oggetto.
- Questa Amministrazione, con nota del 06/09/2007, Ns. prot. n. 43634, ha provveduto a richiedere chiarimenti al comune di Cavaglià in merito alla effettiva adozione della classificazione acustica comunale definitiva come previsto dall'art. 7 della L.R. 52/00.
- Con fax del 12/10/2007 il Comune di Cavaglià ha provveduto a trasmettere copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/06/2006 con la quale è stato approvato il piano comunale di zonizzazione acustica definitivo.
- In data 23/10/2007, con nota prot. n. 51458, questa Amministrazione ha provveduto ad avviare il procedimento di approvazione del piano di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 14 comma 1 L.R. 20-10-2000 n. 52, presentata dalla Chemical S.p.a. per l'impianto sito in via Abate Bertone 10, nel comune di Cavaglià.
- Questa Amministrazione, con nota Ns. prot. n. 51463 del 23/10/2007, ha provveduto a richiedere al Comune di Cavaglià ed al Dipartimento A.R.P.A. di Biella di esprimere un parere in merito al piano di risanamento acustico presentata dalla Chemical S.p.a..

- Dato atto che con nota del 02/11/2007, Ns. prot. n. 53381 del 05/11/2007, è pervenuto parere positivo del Dipartimento ARPA di Biella nel quale vengono indicate le seguenti osservazioni e prescrizioni:
 1. *In seguito ai risultati presentati nella relazione si concorda con la proposta degli interventi di bonifica acustica che la Ditta ha intenzione di porre in essere per il rispetto dei limiti acustici attualmente specificati dalla classificazione acustica comunale.*
 2. *Al termine del primo step occorrerà che la ditta esegua le misure fonometriche necessarie per valutare la bontà e la riuscita dei primi interventi.*
 3. *Nel caso in cui dopo il primo step di intervento i limiti in periodo notturno continuino ad essere superati occorrerà che la ditta proceda con gli altri interventi specificati. Anche al termine di questi ultimi dovranno eseguirsi i rilievi acustici necessari a valutarne la bontà.*
 4. *Si richiede che copia della relazione dei rilievi effettuati dopo il primo step di bonifica sia inviata per conoscenza allo scrivente Dipartimento, ed altrettanto avvenga nel caso sia necessario ricorrere anche allo step successivo.*

Dato atto che non è pervenuto alcun parere da parte del Comune di Cavaglià entro le tempistiche indicate nella richiesta allo scopo di salvaguardare i termini di legge, pertanto si considera acquisito il parere favorevole senza riserve dell'Ente.

Esaminato il Piano di Risanamento Acustico presentato dalla Chemical S.p.A. per il complesso IPPC ubicato in via Abate Bertone 10 nel Comune di Cavaglià e ritenendo congrui gli interventi e i tempi indicati per l'esecuzione ed il completamento del risanamento anche in considerazione che:

- l'Azienda è ubicata in una zona particolarmente isolata ad esclusivo utilizzo agricolo, priva di ricettori sensibili.
- Non risultano essere mai pervenuti esposti o segnalazione di episodi di inquinamento acustico ascrivibili alla Chemical S.p.A..
- Il superamento dei livelli massimi di rumore sul confine della proprietà aziendale rilevati dal monitoraggio eseguito si limita al periodo notturno ed è quantificabile in 3,5 dB

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" norma finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 52 del 20/10/2000, che disciplina la procedura di approvazione dei Piani di Risanamento Acustico presentati dalle Imprese, che al comma terzo prevede, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, quanto segue:

“La Provincia o il Comune valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione”.

Vista la D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802, nella quale sono approvate le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) della LR 52/2000, rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale del 11 luglio 2006, n. 30-3354, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 29;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/01;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa:

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3 della L.R. 52/00, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione previsto dalla normativa vigente, il Piano di Risanamento Acustico presentato dalla Chemical S.p.A. per il complesso IPPC ubicato in via Abate Bertone 10 nel Comune di Cavaglià;
- 2) di stabilire che l'attività autorizzata dovrà essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'Azienda dovrà procedere al risanamento acustico attenendosi al piano presentato sia nelle metodologie d'intervento che nelle tempistiche.
 - al termine del primo “step” di interventi, che verranno effettuati direttamente sugli impianti, l'Azienda dovrà procedere all'esecuzione di una campagna di misurazioni fonometriche per valutare l'efficacia e la riuscita dei primi interventi.
 - nel caso in cui dopo il primo “step” di interventi i limiti in periodo notturno continuino ad essere superati, l'Azienda dovrà procedere con la seconda fase dei lavori prevedendo l'impiego di una barriera acustica vicino agli impianti.
 - al termine degli ulteriori eventuali interventi (secondo “step”), l'Azienda dovrà eseguire una campagna di misurazioni fonometriche per valutare l'efficacia e la riuscita degli ulteriori interventi posti in essere.
 - l'Azienda dovrà provvedere a trasmettere alla Provincia di Biella, al Comune di Cavaglià ed al Dipartimento di Biella dell'A.R.P.A. una relazione contenente le risultanze delle campagne di rilevazione acustiche effettuate dopo il primo “step”, ed eventualmente dopo il secondo “step” di bonifica.
- 3) di rendere disponibile copia del presente provvedimento al richiedente;
- 4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento ARPA di Biella ed al Comune di Cavaglià.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al :

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale
